

**DECRETO LEGISLATIVO****7 marzo 2005 , n. 82****Codice dell'amministrazione digitale.**

Vigente al: 27-01-2011

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), de
Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Preside
del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, reca
interventi in materia di qualita' della regolazione, riasse
normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante no
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazi
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della le
23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Preside
del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolament
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante no
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze de
amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, reca
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un qua
comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante cod
in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatic

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, reca
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza
modalita' di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Minist
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlame

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2 espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, concertata con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;

((b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informativi relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;))

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munto **((di elementi per l'identificazione fisica))** del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche;

f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;

g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime;

h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale appone la firma digitale sul documento informatico;

i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi

asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale verifica la firma digitale apposta sul documento informatico titolare delle chiavi asimmetriche;

((i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;))

((i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;))

((i-quater) copia informatica di documento informatico: documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;))

((i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;))

l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

((p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;))

q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica

((q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;))

((r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;))

((s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;))

t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di una pubblica amministrazione;

u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività

finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento, conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti da amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazioni d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;

((u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante posta elettronica certificata;))

((u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;))

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi

((v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;))

z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché a società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2004, n. 311.))

2-bis. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44

capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilita' delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo giugno 2003, n. 196. I cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato.

6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e funzioni di ordine di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. *((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle particolari funzioni, sono stabiliti le modalita', i limiti e i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice a Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione economico-finanziaria.))*

Sezione II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3

Diritto all'uso delle tecnologie

1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni *((, con i soggetti di cui all'articolo 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice))*.

1-bis. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235))*.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Art. 4

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche

amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5

((Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione e tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, se nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2 e i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.))

Art. 5-bis

((Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate

modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili a realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.))

Art. 6

Utilizzo della posta elettronica certificata

((1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, concernenti i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo e-mail, in conformità della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.))

((1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione degli elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.))

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).

Art. 7.

Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza

1. Le pubbliche amministrazioni ((. . .)) provvedono a riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.

Art. 8.

Alfabetizzazione informatica dei cittadini

1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione

informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9.

Partecipazione democratica elettronica

1. **((Le pubbliche amministrazioni favoriscono))** ogni forma di utilizzo delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

Art. 10

((Sportello unico per le attività produttive))

((1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui è previsto all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.1 eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.))

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

Art. 11.

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale per questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di imprese nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relazione modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Sezione III

Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Regioni e autonomie locali

Art. 12

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione **((, *nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.*))**.

((1-bis. *Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.*))

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. **((L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.))**

2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici **((, *ivi comprese***

le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione **((attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.))** in via telematica di servizi a cittadini e imprese anche con l'intervento di privati.

Art. 13.

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai predetti medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 14

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma (lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le iniziative e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, le iniziative e gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

((2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.))

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento di soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazioni territoriali.

3-bis. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

Art. 15.

Digitalizzazione e riorganizzazione

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

(2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.)

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari al terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.)

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 16.

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia

innovazione e tecnologie

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato : l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento , processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione , programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati da pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sist informativi:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;

b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie : l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;

c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;

d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;

e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e criteri di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Art. 17

Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie

((1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:))

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, ***((di telecomunicazione e fonologia,))*** in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, interni e esterni, forniti dai sistemi informativi ***(di telecomunicazione e fonologia)*** dell'amministrazione;

((c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;))

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi (**telecomunicazione e fonia**);

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di ((. . .)) accessibilita' e fruibilita'.

((1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.))

((1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalita' di cui all'articolo 51.))

Art. 18.

Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica

1. E' istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.

2. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e' presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del **((DigitPA))** (d'ora in poi **((DigitPA))**), i componenti del **((DigitPA))**, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, nonche' i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.

3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato

attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e piano triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo febbraio 1993, n. 39.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica.

5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.

6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19.

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro a dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicura agli utenti la consultazione gratuita.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Capo II

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LISTE E SCRITTURE

Sezione I

Documento informatico

Art. 20

Documento informatico

1. Il documento informatico da qualunque formato, **((memorizzazione))** su supporto informatico e la trasmissione di strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.

((1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21

2. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235**)).

((3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' quelle materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo La data e l'ora di formazione del documento informatico s opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole tecni sulla validazione temporale.))

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le mis tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrit la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute : documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezi dei dati personali.

((5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di docume previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tu gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate sensi dell'articolo 71.))

Art. 21

((**Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.**))

1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettroni sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, ten conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurez integrita' e immodificabilita'.

((2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettron avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle reg tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantisc l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabili del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del cod civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducib al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritt private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, , codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscrit a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con fi digitale.))

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digit o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comun motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasci da un certificatore stabilito in uno Stato non facente pa dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla dirett 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicem

1999, ed e' accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato e' garantito da un certificato stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui a medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed a loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e tecnologie.

Art. 22

((Copie informatiche di documenti analogici).

1. *I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*

2. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.*

3. *Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.*

4. *Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni effetto di legge degli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.*

5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione di questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

6. *Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, tutti i documenti analogici originali unici per i quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione di questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.*

essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a c
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente
allegata al documento informatico.))

Art. 23

(((Copie analogiche di documenti informatici).

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, an
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digita
hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui s
tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le
componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizat

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del docume
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la ste
efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo
conservazione dell'originale informatico.))

Art. 23-bis

(((Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico,
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono trat
se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'artic
71.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informati
se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di
all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'origin
da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti
sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a c
autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciu
Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'origin
informatico.))

Art. 23-ter

(((Documenti amministrativi informatici).

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strume
informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti da
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di suppor
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. I documenti costituenti atti amministrativi con rileva
interna al procedimento amministrativo sottoscritti con fi
elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702
codice civile.

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati da
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto

legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformi all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di al firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche' d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformita' all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico a quello informatico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.)

Art. 23-quater

((Riproduzioni informatiche).

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: "informatiche".))

Sezione II

Firme elettroniche e certificatori

Art. 24.

Firma digitale

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71,

validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificati del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Art. 25.

((*Firma autenticata*))

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cui è autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consista nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autentica dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

Art. 26.

Certificatori

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, ((qualora emettano certificati qualificati)) devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 29 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Art. 27.

Certificatori qualificati

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti in particolare della competenza a livello gestionale, di conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicure appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al **((DigitPA))**, attestando l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. Il **((DigitPA))** procede, d'ufficio o su segnalazione motivata da soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato di notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente dell'attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione stessa.

Art. 28

Certificati qualificati

1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato con tale e codice fiscale del titolare del certificato;

e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, c

codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;

g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche idonee a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare un pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale, il Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3.

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

((3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere reperibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e ad ordini professionali.))

4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunica tempestivamente al certificatore le modificazioni o venute meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 29.

Accreditamento

1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il **(DigitPA)**.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a qua

previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere forma giuridica di societa' di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attivita' bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unificato delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino e completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del ((DigitPA)) o che questo non possa acquisirli autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il ((DigitPA)) dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico tenuto dal ((DigitPA)) stesso e consultabile anche in via telematica ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. Il certificatore accreditato puo' qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.

((8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e equiparato a quello previsto per le firme elettroniche qualificate per le firme digitali basate su certificati qualificati emessi da certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.))

9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del ((DigitPA)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Responsabilita' del certificatore

1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento

a) sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data di rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati

identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi cui il certificatore generi entrambi;

d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 32.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o della tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati **((nel certificato))** secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.

Art. 31.

((Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata))

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.))

Art. 32

Obblighi del titolare e del certificatore

1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 31, certificati qualificati deve inoltre:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona a cui e' fatta richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata.

dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, su procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici: accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) **((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235))**;

g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firme emessi, sospesi e revocati;

i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa o limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro e essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio e il certificatore;

m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

((m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.))

4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Art. 32-bis

((Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata))

1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.)

Art. 33.

Uso di pseudonimi

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico un pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno *((venti anni decorrenti dall'emissione))* del certificato.

stesso.

Art. 34

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio di certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto (***ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini professionali e relativi organi a iscritti nei rispettivi albi e registri***); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.)

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Art. 35.

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza t

da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'atto da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

((3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.))

5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, **((dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica))** in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza del settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive dell'economia e delle finanze. **((L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.))** Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei e internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

((6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta e accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 1999/93/CE.))

Art. 36

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 **((dell'articolo 37**

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o di un terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualifica qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Art. 37.

Cessazione dell'attivita'

1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al **((DigitPA))** e informare senza indugi i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore e l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario, il registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il **((DigitPA))** rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

((4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 34, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.))

Sezione III

Contratti, pagamenti, libri e scritture

Art. 38.

((Trasferimenti di fondi))

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Art. 39.

Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi que previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli arch notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere format conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizi del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai se dell'articolo 71.

Capo III

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFOR

Art. 40.

Formazione di documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni ((...)) formano gli originali propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235))**.

3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni da data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'artic 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e tecnologie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, s individuate le categorie di documenti amministrativi che poss essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazi al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica sono idonei ad assumere.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decre fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale de albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di d concernenti stati, qualita' personali e fatti gia' realizzati da amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei regis cartacei.

Art. 40-bis

(((Protocollo informatico)

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai se dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono invi dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformita' alle reg tecniche di cui all'articolo 71.))

Art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente

((1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.))

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento **((raccolge))** in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati la modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione **((, l'identificazione))** e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita' comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;
- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

((e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.))

2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui ha accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', la relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti; inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte la conferenza dei servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Art. 42.

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Art. 43.

Riproduzione e conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporto informatico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, **((la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate))** modo da garantire la conformità dei documenti agli originali **((...))**, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

3. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali **((, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.))**

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 44.

Requisiti per la conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici **((assicura))**:

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) l'integrità del documento;

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

((1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici

gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.

1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione di conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonché, ai sensi del comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.)

Art. 44-bis

((*Conservatori accreditati*))

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, con eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.)

Capo IV

TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Art. 45.

Valore giuridico della trasmissione

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico (... idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 46.

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informati trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti, qualità personali previste da legge o da regolamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Art. 47

Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono (...) mediante l'utilizzo della posta elettronica (**cooperazione applicativa**); esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) ovvero sono dotate di (**segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica dicembre 2000, n. 445**);

c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica febbraio 2005, n. 68.

((3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.))

Art. 48.

(((Posta elettronica certificata)

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica

effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.)

Art. 49.

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Capo V

DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE

Sezione I

Dati delle pubbliche amministrazioni

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni qualora l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento

compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima (*, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*); e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informativi di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.

Art. 50-bis

((Continuita' operativa)

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata dall'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :

a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale;

b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.)

Art. 51.

((Sicurezza dei dati,

dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

((1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 s individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.))

((1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:

a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione de incidenti di sicurezza informatici;

b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;

c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.))

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni dev essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzat non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

((2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiorn tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengan conoscenza dell'inesattezza degli stessi.))

Art. 52.

((Accesso telematico e riutilizzazione dei)) dati e documenti de pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni legge e di regolamento in materia di protezione dei dati persona di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'eserci del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessib per via telematica.

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzar rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuov progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi an attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:

a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;

b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti cui all'articolo 68, commi 3 e 4.))

Art. 53

Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano s istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', an da parte delle persone disabili, completezza di informazio chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di

all'articolo 54.

2. Il **((DigitPA))** svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 54

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, con individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara **((...))**;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

((g-bis) i bandi di concorso.))

((1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.))

2. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

2-bis. ((**COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235**)).

((2-ter. **Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.**))

2-quater. ((...)) le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche ((**che lo riguardano.**))

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e se necessita di ((**identificazione**)) informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicazione legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento

Art. 55.

Consultazione delle iniziative normative del Governo

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sistema telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Art. 56

Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)), osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze

e le altre decisioni depositate in cancelleria o segrete dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunemente accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 196 del 2003.

Art. 57.

Moduli e formulari

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a **((rendo disponibili per via telematica))** l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

((2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omissione di pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione delle performance individuale dei dirigenti responsabili.))

Art. 57-bis

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati **((...))**, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni e i cittadini.

((2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori generati dalle amministrazioni pubbliche.))

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del **((DigitPA))**. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58

Modalità della fruibilità del dato

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad altro non modifica la titolarita' del dato.

((2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al fine agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo su dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte con DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.))

((3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.))

((3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' nominare un commissario ad interim incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario spettano compensi, indennita' o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.))

Art. 59

Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.

2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.

3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale e regionale e locale, presso il ((DigitPA)) e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1993 n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 19 n. 281, sono definite la composizione e le modalita' per funzionamento del Comitato di cui al comma 2.

5. **((Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione** di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 2 sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche' le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.

6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

7-bis. Nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalita' ed alle condizioni stabilite dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettivita', le regole tecnico economiche e le modalita' di l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.

Art. 60.

Base di dati di interesse nazionale

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni **((, anche per fini statistici,))** per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di t

sistemi informativi e le modalita' di aggiornamento sono attuati secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettivita' (**cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1997, n. 322, e successive modificazioni.**)

3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e **((sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica))**. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2 **((3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:**

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) indice nazionale delle anagrafi;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.))

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 61.

Delocalizzazione dei registri informatici

1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, in rispetto delle normative speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Art. 62

Indice nazionale delle anagrafi

1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici **((e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali**

*Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'acce
e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i serv
di convalida delle informazioni medesime ove richiesto ;
l'attuazione della normativa vigente)).*

Art. 62-bis

((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

*1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi deriva
dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparen
e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa ;
l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e fornitu
anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire de
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione,
utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDN
istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubbl
di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i d
previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, ,
relativo regolamento attuativo.))*

Sezione III

Servizi in rete

Art. 63.

Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

*1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modali
di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione
efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi
eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti
dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventu
destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni
disagio.*

*((2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubbl
progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migli
soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garante
la completezza del procedimento, la certificazione dell'esit
l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fi
sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immedia
continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' a
regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per
amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali
regole tecniche sono adottate previo parere della Commis
permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli e
locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.))*

*3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare
adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficient
procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso ido*

sistemi di cooperazione.

Art. 64

Modalita' di accesso ai servizi erogati
in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'((**identificazione**)) informatica.

((2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.)) L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi e' comunque consentito indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235)).**

Art. 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente **((nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))**

((c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite dalle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' e' attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;))

((1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione

l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione media firma digitale.))

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su secondo le modalita' previste dal comma 1 sono equivalenti a istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ; ((. . .)).

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235))**.

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:

"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Sezione IV

Carte elettroniche

Art. 66

Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta d'identita' elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento **((dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica))**, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;

b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che la emettono;

c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in r

devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale , servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsab del suo rilascio;

e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata an per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbli amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documen rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compime **((dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della ca d'identita' elettronica))**, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale.

4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documen rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compime **((dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della ca d'identita' elettronica))**, possono contenere, a richie dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzar semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadi anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in mate di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che posson debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da al soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale , servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazi telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privat pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con regole tecniche di cui all'articolo 71, di concerto con il Minis dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro : l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e de finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personal d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 , decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le reg tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materi utilizzati per la produzione della carta di identita' elettroni del documento di identita' elettronico e della carta nazionale , servizi, nonche' le modalita' di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazio nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono speriment modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente artic per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazi dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modali elettroniche e contenere le funzionalita' della carta nazionale , servizi per consentire l'accesso per via telematica ai serv erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica.

Capo VI

SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE AMMINISTRAZIONI.

Art. 67.

Modalità di sviluppo ed acquisizione

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto innovativo tecnologico, possono selezionare uno o più progetti utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del *((DigitPA* alla relativa procedura e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Art. 68.

Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 286, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici *((,o parti di essi,))* sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).

((2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurano

l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.))

((2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.))

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato di reso pubblico e documentato esaurientemente.

4. Il *((DigitPA))* instruisce ed aggiorna, con periodicit  annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalit  di trasferimento dei formati.

Art. 69.

Riuso dei programmi informatici

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi *((informatici))* realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, i programmi sviluppati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme *((e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2))*.

3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti di acquisizione di programmi informatici *((o di singoli moduli))*, cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengono conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il *((riuso dei programmi o dei singoli moduli))*. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati.

Art. 70.

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

((1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende n applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche riferimento a singoli moduli, segnalando quelle che, in base a propria valutazione, si configurano quali migliori prassi organizzative e tecnologiche.))

2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquis programmi applicativi valutano preventivamente la possibilita' riuso delle applicazioni analoghe rese note dal *((DigitPA))* ai se: del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.

Capo VII REGOLE TECNICHE

Art. 71 Regole tecniche

((1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono detta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Minis delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di conce con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed Garante per la protezione dei dati personali nelle materie competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico DigitPA.))

1-bis. *((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235))*.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate conformita' alle discipline risultanti dal processo standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed a normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente cod restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate sensi del presente articolo.

Capo VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI

Art. 72

((Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'))

((1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *"trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gesti ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di da oggetti multimediali e fonia;*

b) *"interoperabilita' di base": i servizi per la realizzazio gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di docume informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste cittadini;*

c) *"connettivita'": l'insieme dei servizi di trasporto di dati di interoperabilita' di base;*

d) *"interoperabilita' evoluta": i servizi idonei a favorire circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;*

e) *"cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione, i metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 1)*

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 73

Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettivita' (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e alla diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informativi e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architettonico ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicita' nell'utilizzo dei servizi di rete, interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;

c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. (1)

((3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono dettate ai sensi dell'articolo 71.))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente

numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 74

((Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni))

((1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al S. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettivita' che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualita'.)) ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 75

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche' dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilita' di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. (1)

((3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita' di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" e' sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 76

((*Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico diconnettivita'*))

((*1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure, regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.*)) ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 77

((*Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'*))

((*1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':*

a) *fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi da pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;*

b) *garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;*

c) *fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;*

d) *fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;*

e) *realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitori coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;*

f) *garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informatico delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.)*

Art. 78

Compiti delle pubbliche amministrazioni

nel Sistema pubblico di connettivita'

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione i propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi e le soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis). *((Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.))*

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi i tribunali, i tribunali ordinari e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 247, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in cui è prevista la data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il *((DigitPA))* effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per servizi di telefonia.

Art. 79

*((Commissione di coordinamento del
Sistema pubblico di connettivita'))*

((1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, seguita denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse

b) approva le linee guida, le modalità operative e il funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche

amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;

g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dall'insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.))

Art. 80

Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'

1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro della funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non faccia gia' parte.

2. Il Presidente del **((DigitPA))** e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.

3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del **((DigitPA))**, di seguito denominato: "**((DigitPA))**" e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali

6. La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, se nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza uno o piu' organismi di consultazione e cooperazione istituiti appositamente ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al ((*DigitPA*)) a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.

Art. 81

Ruolo del ((*DigitPA*))

1. Il ((*DigitPA*)), nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Il ((*DigitPA*)), anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 82

Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'

1. Sono istituiti uno o piu' elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal ((*DigitPA*)) a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali e' istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di telecomunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione e della gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnici
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da te qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovra inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decr legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale esercizio dell'attivita';

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche ne gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, an sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83

Contratti quadro

1. Al fine della realizzazione del SPC, il ((*DigitPA*)) a live nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, ; soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattu proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabili complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo de concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualifica stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica ; la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i serv di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contra con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decr legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli a esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui comma 1, individuati dal ((*DigitPA*)). Gli atti esecutivi non s soggetti al parere del ((*DigitPA*)) e, ove previsto, del Consiglio Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al cit art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, ha facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente artico

Art. 84

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decr legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unita della pubblica amministrazione, presentano al ((*DigitPA*)) , seco le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il S da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del pr contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubbl amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo o

riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.

Art. 85

((Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni))

((1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni interconnessa al SPC.))

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.))

3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.))

Art. 86

Compiti e oneri del *((DigitPA))*

1. Il *((DigitPA))* cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali di evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.

2. Il *((DigitPA))*, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere su risorse già previste nel bilancio dello Stato.

3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori, in proporzione agli importi dei contratti di fornitura, e la quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 29, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

4. Il *((DigitPA))* sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto.

quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

Art. 87

((*Regolamenti*))

((*1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro dell'Innovazione e le Tecnologie, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.*))

Art. 88

Norme transitorie per la firma digitale

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblica tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 89

Aggiornamenti

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino, siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 90

Oneri finanziari

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 91

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);

c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 16 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono

riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

((3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 42, e' abrogato.

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, abrogato.))((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l'espressione "Capo VIII" sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente numerazione degli articoli da 72 a 76 e' sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.

Art. 92

Entrata in vigore del codice

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore decorrenza dal 1° gennaio 2006.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Articolato del codice	Riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni)	
-----	-----
comma 1, lettera a)	==
-----	-----
" lettera b)	==
-----	-----
" lettera c)	==
-----	-----
" lettera d)	Art. 1, comma 1, lettera bb), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-----	-----
" lettera e)	Art. 1, comma 1, lettera t), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-----	-----
" lettera f)	Art. 1, comma 1, lettera aa), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-----	-----
" lettera g)	Art. 1, comma 1, lettera u), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-----	-----
" lettera h)	Art. 22, comma 1, lettera c), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
-----	-----
	Art. 22, comma 1, lettera d),

" lettera i)	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera l)	==

" lettera m)	==

" lettera n)	==

" lettera o)	==

" lettera p)	==

" lettera q)	Art. 1, comma 1, lettera b), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera r)	Art. 1, comma 1, lettera n), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera s)	Art. 1, comma 1, lettera ee), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera t)	Art. 1, comma 1, lettera cc), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera u)	Art. 1, comma 1, lettera q), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera v)	==

" lettera z)	Art. 22, comma 1, lettera h), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 2 (Finalita' e ambito di applicazione)	 ==

Articolo 3 (Diritto all'uso delle tecnologie)	 ==

Articolo 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)	 ==

Articolo 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalita' - informatiche)	 ==

Articolo 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)	 ==

Articolo 7 (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza)	 ==

Articolo 8 (Alfabetizzazione informatica dei cittadini)	 ==

Articolo 9 (Partecipazione democratica elettronica)	 ==

Articolo 10 (Sportelli per le attivita' produttive)	 ==

Articolo 11 (Registro informatico degli adempimenti) amministrativi per le imprese)	 ==

Articolo 12 (Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa)	 ==

Articolo 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)	 ==

Articolo 14 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali)	 ==

Articolo 15 (Digitalizzazione e riorganizzazione)	 ==

Articolo 16 (Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione tecnologica)	 ==

Articolo 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)	

comma 1, lettera a)	Art. 26, comma 2, lettera a), legge 27 dicembre 2002, n. 289

" lettera b)	Art. 26, comma 2, lettera e), legge 27 dicembre 2002, n. 289

" lettera c)	Art. 27, comma 1, legge 16 genn 2003, n. 3

" lettera d)	Art. 26, comma 2, lettera h), legge 27 dicembre 2002, n. 289

" lettera e)	==
comma 1 bis	==
comma 2	==
comma 3	==
Articolo 18 (Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica)	
Articolo 19 (Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)	
Articolo 20 (Documento informatico)	==
comma 1	Articolo 8, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	==
comma 3	Articolo 8, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 8, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 8, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 21 (Valore probatorio del documento informatico sottoscritto)	
comma 1	Articolo 10, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2	Articolo 10, comma 1 e 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 3	Articolo 29-quater, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 4	Articolo 10, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 5	Articolo 10, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 22 (Documenti informatici delle	

pubbliche amministrazioni)	

comma 1	Articolo 9, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 9, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2 bis	==

comma 3	==

comma 4	Articolo 9, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 23 (Copie di atti e documenti informatici)	

comma 1	==

comma 2	Articolo 20, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2 bis	==

comma 3	Articolo 20, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 5	Articolo 20, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 6	Articolo 20, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 7	Articolo 20, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 24 (Firma digitale)	

comma 1	Articolo 23, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 23, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 23, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 23, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 25 (Firma autenticata)	

comma 1	Articolo 24, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 24, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 24, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 24, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 26 (Certificatori)	

comma 1	Articolo 26, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 26, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 26, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 27 (Certificatori qualificati)	

comma 1	Articolo 27, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 27, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 27, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 27, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 28 (Certificati qualificati)	

comma 1 lettera a)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera b)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera c)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera d)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera e)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera f)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera g)	Articolo 27-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 27-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 27-bis, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	==

Articolo 29 (Accreditamento)	

comma 1	Articolo 28, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 28, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 28, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 28, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 5	Articolo 28, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 6	Articolo 28, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 7	Articolo 28, comma 7, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 8	==

Articolo 30 (Responsabilita' del certificatore)	

comma 1, lettera a)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera b)	Articolo 28-bis, c. 1, lettera D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

	Articolo 28-bis, c. 1, lettera
" lettera c)	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera d)	==

comma 2	Articolo 28-bis, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 28-bis, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 31 (Vigilanza sull'attivita' di certificazione)	

comma 1	Articolo 29, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 32 (Obblighi del titolare e del certificatore)	

comma 1	Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-bis, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-bis, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	==

comma 5	==

Articolo 33 (Uso di pseudonimi)	

comma 1	Articolo 29-ter, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 34 (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)	

comma 1	Articolo 29-quinquies, c. 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-quinquies, c. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-quinquies, c. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	==

comma 5	==

Articolo 35 (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)	

comma 1	Articolo 29-sexies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-sexies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-sexies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 29-sexies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 5	Articolo 10, comma 1, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.

comma 6	Articolo 10, comma 3, decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.

Articolo 36 (Revoca e sospensione dei certificati qualificati)	

comma 1	Articolo 29-septies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-septies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-septies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 29-septies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 37 (Cessazione dell'attivita)	

comma 1	Articolo 29-octies, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 29-octies, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3	Articolo 29-octies, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4		Articolo 29-octies, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 38 (Pagamenti informatici)		

comma 1		Articolo 12, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 39 (Libri e scritture)		

comma 1		Articolo 13, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 40 (Formazione di documenti informatici)		

comma 1		==

comma 2		==

comma 3		==

comma 4		==

Articolo 41 (Procedimento e fascicolo informatico)		

comma 1		==

comma 2		==

comma 2 bis		==

comma 2 ter		==

comma 2 quater		==

comma 3		==

Articolo 42 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)		

comma 1		Articolo 51, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti)		

		Articolo 6, comma 1,

comma 1	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	Articolo 6, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 44 (Requisiti per la conservazione dei documenti informatici)	

comma 1, lettera a)	==

" lettera b)	==

" lettera c)	==

" lettera d)	==

Articolo 45 (Valore giuridico della trasmissione)	 LIBRO II

comma 1	Articolo 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 14, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 46 (Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi)	

comma 1	

Articolo 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni)	

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

Articolo 48 (Posta elettronica certificata)	

comma 1	LIBRO II

comma 2	Articolo 14, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 3		Articolo 14, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)		
comma 1		Articolo 17, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
comma 2		Articolo 17, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Articolo 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		==
comma 2		==
comma 3		==
Articolo 51 (Sicurezza dei dati)		
comma 1		==
comma 2		==
Articolo 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		==
Articolo 53 (Caratteristiche dei siti)		
comma 1		==
comma 2		==
comma 3		==
Articolo 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)		
comma 1		==
comma 2		==

comma 2 bis	==

comma 3	==

comma 4	==

comma 4 bis	==

Articolo 55 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)	

comma 1	

comma 2	

comma 2 bis	==

Articolo 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile)	

comma 1	

comma 2	

comma 2 bis	

Articolo 57 (Moduli e, formulari)	

comma 1	Articolo 9, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	==

Articolo 58 (Modalita' della fruibilita' del dato)	

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

Articolo 59 (Dati territoriali)	LIBRO II

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	==

comma 5	==

comma 6	==

comma 7	==

comma 7 bis	==

Articolo 60 (Base di dati di interesse nazionale)	 LIBRO III

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	==

Articolo 61 (Delocalizzazione dei registri informatici)	 LIBRO II

comma 1	==

Articolo 62 (Indice nazionale delle anagrafi)	 LIBRO II

comma 1	==

Articolo 63 (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete)	

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

Articolo 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)	

comma 1	==

comma 2	==

Articolo 12, decreto legislativ	

comma 3	n. 10/2002

Articolo 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)	

comma 1 lettera a)	Articolo 38, comma 2, lettera a D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera b)	Articolo 38, comma 2, lettera b D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

" lettera c)	Articolo 38, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	==

Articolo 66 (Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi)	

comma 1	Articolo 36, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 2	Articolo 27, comma 8, lettera b L. 16 gennaio 2003, n. 3

comma 3	Articolo 36, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 4	Articolo 36, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 5	Articolo 36, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 6	Articolo 36, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

comma 7	Articolo 36, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Articolo 67 (Modalita' di sviluppo ed acquisizione)	

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

Articolo 68	
(Analisi comparativa delle	
soluzioni)	

comma 1	==

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	==

Articolo 69	
(Riuso dei programmi informatici)	

	Articolo 25, comma 1,
comma 1	L. 24 novembre 2000, n. 340

comma 2	==

comma 3	==

comma 4	==

Articolo 70	
(Banca dati dei programmi	
informatici riutilizzabili)	

comma 1	==

comma 2	==

Articolo 71	
(Regole tecniche)	

comma 1	Articolo 8, comma 2, LIBRO II

	Articolo 16, comma 1,
comma 1 bis	D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1 ter	==

comma 2	==

Articolo 72	
(Definizioni relative al sistema	Articolo 1, D.Lgs. 28 febbraio
pubblico di connettivita)	2005, n. 42

	Articolo 11, comma 1,
	D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10
	Articolo 1, comma 1,
comma 1	D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 73 (Sistema pubblico di connettivita)	Articolo 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 2, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 2, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 74 (Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)	 Articolo 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 75 (Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 4, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 4, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 4, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 76 (Scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 77 (Finalita' del Sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 6, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 78 (Compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Comma 2	Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 79 (Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 8, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 8, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 8, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 80 (Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 9, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 9, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 9, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 9, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 9, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 9, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 6	Articolo 9, comma 6, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 7	Articolo 9, comma 7, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 81 (Ruolo del ((DigitPA)))	Articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 10, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 10, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 82 (Fornitori del Sistema pubblico di connettivita)	 Articolo 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 1	Articolo 11, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 11, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 11, comma 3 D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 4	Articolo 11, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 5	Articolo 11, comma 5, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 83 (Contratti quadro)	Articolo 12, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 12, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 12, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 84 (Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione)	 Articolo 13, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 13, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 13, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 85 (Collegamenti operanti per il tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni)	 Articolo 14, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 1	Articolo 14, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 2	Articolo 14, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
comma 3	Articolo 14, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42
Articolo 86 (Compiti ed oneri del ((DigitPA)))	
comma 1	Art. 15, comma 1, DLgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 2	Articolo 18, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 3	Articolo 18, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 4	Articolo 18, comma 3, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

comma 5	Articolo 18, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 87 (Regolamenti)	

comma 1	Articolo 17, comma 1, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42

Articolo 88 (Norme transitorie per la firma digitale)	

comma 1	Articolo 72, D.Lgs. 7 marzo 200 n. 82

Articolo 89 (Aggiornamenti)	

comma 1	Articolo 73, D.Lgs. 7 marzo 200 n. 82

Articolo 90 (Oneri finanziari)	

comma 1	Articolo 74, D.Lgs. 7 marzo 200 n. 82

Articolo 91 (Abrogazioni)	

comma 1	Articolo 75, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 2	Articolo 75, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3	Articolo 75, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

comma 3-bis	Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

	Articolo 32, comma 1, D.Lgs. correttivo ed integrativo del

comma 3-ter |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 92 |
(Entrata in vigore del Codice)

|Articolo 76, comma 1,
comma 1 |D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
=====

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Stanca, Ministro per l'innovazione e tecnologie

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attività produttive

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli